

Rep 1123 Sc. 39/12/18

Città di

CASTELFRANCO VENETO



C\_C111 - C\_C111 - 1 - 2018-07-13 - 0031626

Prot. Generale n: **0031626**

**P**

Data: **13/07/2018**

Ora: **12.09**

Classific.: **6-9-0**



**CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO**  
SETTORE Settore 4 Edilizia Attività produttive Ambiente  
UFFICIO Ambiente

**NUMERO ORDINANZA N. 2**

**Oggetto: PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI E IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA SUL TERRITORIO - ANNO 2018**

**IL SINDACO**

**PREMESSO** che è consistente la diffusione della zanzara *Aedes Albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia negli ultimi decenni, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre.

**PRESO ATTO:**

- che, secondo quanto risulta dalla "Relazione sulle malattie trasmesse da vettori, anno 2016 e Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Promozione e Sviluppo Igiene e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- che, a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;

**CONSIDERATO** il notevole disagio prodotto dall'aggressività della zanzara tigre all'aperto ed in ore diurne nei confronti dell'uomo e degli animali;

**RILEVATO** che la zanzara tigre depone le uova in una molteplicità di contenitori di piccole dimensioni;

**DATO ATTO** che per il periodo giugno-ottobre l'Amministrazione Comunale ha già provveduto, con specifico affidamento, ad incaricare una ditta specializzata per l'esecuzione degli opportuni trattamenti antilarvali ed adulticidi contro le zanzare in aree pubbliche ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti e necessari accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

**VERIFICATA** la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle zanzare, ed in particolar modo della zanzara tigre;

**RITENUTO** di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione della zanzara tigre, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

**VISTA** la Circolare del Ministero della salute "Sorveglianza dei casi di Chikungunya, Dengue, West Nile Disease e altre arbovirosi e valutazione del rischio di trasmissione in Italia - 2017", di cui in premessa;

**VISTO** il "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori anno 2017" della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione Veneto;

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

**VISTA** la DGRV n. 443 del 20/03/2012;

**VISTO** il "Piano di controllo delle malattie trasmesse da vettori" della Regione del Veneto;

**a tutta la cittadinanza di:**

- non abbandonare oggetti e contenitori di qualsiasi natura e dimensioni dove possa raccogliersi l'acqua piovana (barattoli, copertoni, rifiuti, materiale vario sparso);
- svuotare giornalmente qualsiasi contenitore di uso comune con presenza di acqua e, ove possibile, lavarli o capovolgerli (bacinelle, bidoni, secchi, annaffiatori);
- coprire ermeticamente i contenitori d'acqua inamovibili (bidoni, cisterne);

**a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:**

- trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa già dal mese di aprile fino al mese di ottobre. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;
- registrare i trattamenti in apposito registro e conservare le ricevute di acquisto dei prodotti, da esibire su richiesta delle autorità di controllo;
- provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

**ai proprietari o detentori**, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse, di:

- mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolta d'acqua;

**ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:**

- curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante;
- procedere autonomamente, dal mese di aprile al mese di ottobre, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

**ai responsabili dei cantieri, di:**

- eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;

- mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- procedere alla disinfestazione larvicida periodica, dal mese di aprile al mese di ottobre, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

**a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili, di:**

- conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, dal mese di maggio al mese di ottobre, degli pneumatici privi di copertura;

**a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani, di:**

- procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare tra aprile e ottobre, delle aree interessate da dette attività;
- coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatoi, secchi bacinelle ecc.);
- avere cura nell'evitare la formazione di tutti ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

**ai gestori dei cimiteri, di:**

- qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi, i vasi portafiori dovranno essere riempiti con sabbia; in alternativa l'acqua del vaso dovrà essere trattata con prodotto larvicida ad ogni ricambio;
- eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- in caso di utilizzo di fiori finti, il vaso dovrà essere comunque riempito di sabbia;
- tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatoi o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia.

**Precauzioni da adottare:**

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto;

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis*;

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

**AVVERTE**

Che la responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verranno fatte ricadere su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito/dei siti dove tali inadempienze avranno avuto luogo.

I trasgressori della presente ordinanza sono passibili della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 prevista dall'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali.

In caso di inosservanza di quanto previsto dalla presente Ordinanza l'esecuzione degli interventi necessari avverrà d'ufficio e la relativa spesa sarà a carico degli inadempienti secondo le procedure e modalità vigenti in materia.

### **DISPONE**

Che la presente ordinanza divenga immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio e che rimanga valida fino al 31/12/2018.

Che la Polizia Municipale sia incaricata dall'attività di controllo dell'esecuzione del presente provvedimento, esercitando vigilanza tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da ditte specializzate.

### **DISPONE ALTRESI'**

Che copia della presente Ordinanza sia inviata all'Ufficio Manutenzioni – Immobili, al Comando di Polizia Municipale e al Servizio Igiene e Sanità Pubblica – Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Ulss n. 2 – Distretto di Asolo.

### **INFORMA**

– Che avverso il presente provvedimento può essere proposto, ai sensi dell'art. 3, 4° comma, della legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i., nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo del Veneto o, in via alternativa nel termine di 120 gg. al Capo dello Stato.

– Che l'unità organizzativa competente è il Settore 4° Tecnico – Ufficio Ambiente – presso la Sede Comunale sita in Via FM. Preti, 36 (tel. 0423/735828-743)

– e.mail [ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it](mailto:ambiente@comune.castelfranco-veneto.tv.it).

– Che responsabile del procedimento è l'arch. Luca Pozzobon.

Li, 12/07/2018

Visto: Il Dirigente del Settore 4 Edilizia Attività produttive Ambiente

**IL SINDACO**  
Stefano Marcon

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Castelfranco Veneto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefano Marcon;1;2129963